



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

XIII LEGISLATURA

ESTRATTO CON ALLEGATO

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 7 DEL 24 NOVEMBRE 2025

OGGETTO: L.R. 15 marzo 2002, n. 13 - Spesa per il personale dei Gruppi consiliari, XIII Legislatura, definizione del tetto massimo per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa e ripartizione budget.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTO lo Statuto della Regione Calabria e, in particolare:

- l'art. 23, che al comma 1 stabilisce che "*Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, gode di autonomia organizzativa, funzionale e contabile secondo le norme dei regolamenti interni*";
- l'art. 27, che al comma 4 sancisce che "*l'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento del Consiglio, all'assegnazione ai gruppi consiliari, nonché alle componenti del gruppo misto, di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio*";

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"), convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che dispone all'art. 2, comma 1, lettera h), relativamente alle spese del personale dei gruppi consiliari, l'obbligo per le regioni di stabilire per le legislature successive a quella in corso, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna Regione;

EVIDENZIATO che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in seguito denominata Conferenza Stato - Regioni, nella seduta del 6 dicembre 2012, ha individuato il parametro omogeneo, di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legge 174/2012, in un tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei Gruppi consiliari equivalente al costo di una unità di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzativa) per ciascun consigliere; il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato – da soggetti pubblici o privati – allorché funzionalmente collocato a disposizione dei Gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il Gruppo consiliare;

RILEVATO che tale disposizione è stata recepita dall'art. 4 bis della Legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, recante "Spese per il personale";

VISTO il C.C.N.L. "Funzioni Locali" sottoscritto in data 16/11/2022 che ha adeguato il costo dell'unità di personale di categoria D, posizione economica D6;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione del costo di una unità di categoria D, posizione economica D6, come previsto dell'art. 4 bis, comma 1, della Legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, il dirigente del Settore Risorse Umane, con nota documento interno n. 6166 del 18 novembre 2025, ha comunicato le voci che ne quantificano l'importo annuo, comprensivo degli oneri, aggiornato alla sottoscrizione del CCNL del comparto Funzioni Locali 2019/2021, come di seguito indicato:

STIPENDIO TABELLARE 12 MESI	TREDICESIMA MENSILITÀ	ONERI RIFLESSI	TOTALE
30.830,20	2.569,18	11.956,24	45.355,62

STABILITO, pertanto, il tetto massimo della spesa annua per il personale dei gruppi consiliari, con riferimento alla tredicesima legislatura, che è determinato nell'importo complessivo di euro **1.406.024,22** (euro 45.355,62 per 31 consiglieri);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1 del 19 novembre 2025 relativa alla costituzione dei Gruppi consiliari, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto e dell'art. 13 del Regolamento Interno del Consiglio regionale;

VERIFICATO che i Gruppi consiliari costituiti presso il Consiglio regionale sono 10 (dieci) per un totale di 31 consiglieri;

VISTO l'art. 4 della Legge regionale 15 marzo 2002, n.13, che al comma 6 stabilisce che *"L'Ufficio di Presidenza, accertata la costituzione e la composizione dei Gruppi consiliari, assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo alla data d'insediamento del Consiglio regionale e ripartisce tra i Gruppi consiliari, nel rispetto dei principi di egualanza e proporzionalità, la somma di cui all'articolo 4-bis"*;

VISTA la tabella A allegata come parte integrante al presente atto, nella quale sono esposti i dati relativi alla composizione dei singoli Gruppi e il riparto del budget su base annuale e mensile, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. "Funzioni Locali" sottoscritto in data 16/11/2022 che ha adeguato il costo dell'unità di personale di categoria D, posizione economica D6;

PRECISATO che la suddetta ripartizione decorre dal 12 novembre 2025, giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale, fino al termine della legislatura, salvo rideterminazione del budget in caso di eventuale variazione nella composizione numerica dei Gruppi consiliari;

RITENUTO, pertanto, che gli importi della tabella A allegata potranno subire variazioni conseguenti alla composizione dei Gruppi consiliari;

DATO ATTO che, di conseguenza, saranno sottoposte all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza solo le modifiche che comportano una diversa quantificazione del budget derivante dalla variazione della composizione dei Gruppi consiliari;

RITENUTO di dover demandare al Settore Bilancio e Ragioneria la verifica dell'andamento della spesa, il controllo del budget assegnato e l'erogazione del contributo spettante ai singoli gruppi per le spese di personale;

VISTO l'art. 23 dello Statuto regionale;

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente della Struttura proponente;

all'esito dell'istruttoria compiuta dalla Struttura proponente, su proposta del Dirigente

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di definire il costo complessivo dell'unità di cat. D posizione economica D6, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 bis della L.r. 13/2002, in euro **45.355,62**;

2. di stabilire, conseguentemente, il tetto massimo annuo dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari, ai sensi dell'art. 4 bis della L.r. 13/2002 recante "Spese per il personale", in euro 1.406.024,22 (euro 45.355,62 per 31 consiglieri);
3. di ripartire la spesa complessiva, così come determinata nei punti 1 e 2, tra i Gruppi consiliari, come da tabella A che forma parte integrante del presente provvedimento;
4. di stabilire che la suddetta ripartizione decorre dal 12 novembre 2025 fino al termine della legislatura, fatta salva una diversa quantificazione del budget a seguito di una diversa composizione dei gruppi;
5. di stabilire che eventuali modifiche del budget, derivanti da una diversa composizione dei Gruppi consiliari, saranno operate dal Settore Bilancio e Ragioneria, senza ulteriore atto, a seguito della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di variazione della composizione dei Gruppi stessi;
6. di demandare al Settore Bilancio e Ragioneria l'erogazione mensile ai singoli Gruppi del contributo spettante per le spese di personale, previa verifica del budget assegnato;
7. di trasmettere il presente provvedimento, per il seguito di competenza, al Segretario Generale, al Direttore Generale, al dirigente dell'Area Gestione, al dirigente del Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali, al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al Collegio dei Revisori dei Conti e agli Onorevoli Presidenti dei Gruppi consiliari, nonché, per opportuna conoscenza, al Capo di Gabinetto;
8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F.to Salvatore Cirillo